

Nota di lavoro sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR")

Save the Children Italia ONLUS ha esaminato lo schema di decreto in discussione, ponendo particolare attenzione ai profili che attengono alla tutela dei dati della persona minorenni.

A tal riguardo, l'elemento chiave su cui si sono concentrate la nostra analisi e le nostre proposte di modifica, riguarda il tema della "consapevolezza", che include sia il lato attivo del trattamento dati, che quello passivo. La grande rivoluzione che il GDPR si propone di introdurre riguarda infatti la necessità che, in osservanza del principio di *accountability*, ciascun soggetto coinvolto nel trattamento dati debba effettuare, al fine di responsabilizzarsi e rendere conto delle proprie attività, ogni trattamento con consapevolezza, responsabilità e cognizione di causa, mediante un'adeguata conoscenza dei flussi di dati che tratta, dei rischi a cui tali dati potrebbero essere sottoposti e della filiera dei soggetti che con esso interagiscono e a cui tali dati sono trasmessi. Allo stesso tempo, l'agire in modo consapevole e con cognizione di causa deve essere garantito in favore degli interessati a cui tali dati si riferiscono. In merito a quest'ultima categoria, Save the Children ha ritenuto che all'interno dello schema di decreto legislativo manchino previsioni specifiche ed esplicite che permettano agli interessati minorenni di acquisire tale consapevolezza e di essere messi nelle condizioni di poter far valere adeguatamente i propri diritti.

Si suggerisce pertanto di rielaborare alcuni articoli del testo normativo, al fine di razionalizzare l'impianto normativo e prevedere un ruolo più incisivo e una tutela più pregnante del minore, in merito al trattamento dei suoi dati.

Save the Children propone:

1. Ruolo più pregnante del Garante privacy italiano mediante adozione di linee guida e promozione di regole deontologiche

Il primo punto fondamentale che richiede una disciplina maggiormente dettagliata, concerne il ruolo del Garante privacy italiano in merito ai poteri di indirizzo e di guida dei soggetti coinvolti nel trattamento dati.

Chiediamo infatti che il Garante vigili sul rispetto del GDPR e provveda ad **emanare chiare e specifiche linee guida di indirizzo per la tutela dei minori**, tenendo come principio ispiratore il superiore interesse del minore su quello delle aziende. A tale fine, l'art. 154 bis, lett. a) dovrebbe essere integrato prevedendo non solo l'adozione da parte del Garante di linee guida d'indirizzo concernenti misure tecniche e organizzative attuative dei principi del Regolamento, ma anche, in modo più specifico, relative a misure tese a fornire adeguata tutela agli interessati. Le suddette linee guida dovrebbero disciplinare singoli settori o riguardare singole categorie di interessati, tra cui i soggetti minorenni ed avere ad oggetto, in particolare, determinate previsioni del GDPR, quali l'articolo 6, il 25, il 35 e il 36.

Consideriamo, infatti, che tali previsioni del Regolamento necessitino di maggiori delimitazioni e chiarimenti da parte dell’Autorità, al fine di contenere l’eccessivo rischio di discrezionalità che, nella loro applicazione, potrebbe essere effettuato da parte dei titolari del trattamento, con potenziale rischio di adozione di soluzioni univoche rispetto a situazioni distinte (trattamento dati di minorenni e di maggiorenne) o di soluzioni distinte rispetto a situazioni analoghe (es. trattamento dati di minorenni effettuato da ogni titolare in modo differente rispetto agli altri).. È il caso delle basi giuridiche disciplinate dall’articolo 6 del GDPR, alternative al consenso, quale ad esempio il legittimo interesse: riteniamo che la delimitazione della portata effettiva di tale base giuridica permetta di ricondurla alla sua funzione originaria e non essere meramente concepita come *escamotage* a cui ricorrere per eludere altri meccanismi fondamentali di legittimità, quale ad esempio il consenso. Analogamente, occorre prestare attenzione alle modalità di svolgimento della Valutazione di Impatto (DPIA) di cui all’art. 35 per trattamenti che abbiano ad oggetto dati dei minori, in relazione alle modalità e ai criteri da impiegare durante lo svolgimento della stessa, così come ai casi in cui potenzialmente sia necessaria la consultazione preventiva al Garante per la valutazione delle misure di mitigazione adottate.

PROPOSTA DI SAVE THE CHILDREN IN MERITO ALL’ART. 154 *BIS*, LETT. A)

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, **nonché volte a fornire adeguate forme di tutela agli interessati**, anche per singoli settori **o categorie di interessati, quali i soggetti minori di età**, e in applicazione dei principi **e delle prescrizioni** di cui **agli articoli 6, 25, 35 e 36** del Regolamento.

In aggiunta alle linee guida adottate direttamente dal Garante, al fine di disciplinare a livello macroscopico determinati adempimenti previsti dal Regolamento, è necessaria altresì l’adozione di regole deontologiche, promosse e approvate dal Garante, da parte di soggetti pubblici e privati. La peculiarità dei vari settori in cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, richiede infatti l’adozione di una disciplina specifica per ogni settore, che tratti in modo puntuale alcuni aspetti comuni a quest’ultimo. In considerazione della delicatezza dei trattamenti concernenti i dati di persone minorenni, ogni settore dovrebbe adottare pertanto regole deontologiche concernenti tali trattamenti, in cui siano disciplinati, almeno, i seguenti:

1. procedure di verifica dell’età del prestatore del consenso, per i casi di cui all’art. 2 quinquies, comma 2, nonché dell’esistenza della responsabilità genitoriale del soggetto che presta il consenso per il minore;
2. limiti di utilizzo delle basi giuridiche per il trattamento dei dati dei minori, e in particolare del legittimo interesse, al fine di individuare criteri più stringenti di bilanciamento tra gli interessi del titolare del trattamento e dell’interessato minorenne, tenendo particolarmente in considerazione il superiore interesse del minore;

3. modalità e criteri di legittimazione per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento nel caso in cui oggetto del trattamento siano dati di una persona minorenni, prevedendo l'esercizio di tali diritti direttamente da parte del minore, nei casi in cui abbia prestato inizialmente il suo consenso al trattamento e, in tutti gli altri casi, da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale per conto del minore.

PROPOSTA DI SAVE THE CHILDREN IN MERITO ALL'ART. 154, LETTERA C)

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater. **In esecuzione del presente potere e al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili, il Garante promuove l'adozione di regole deontologiche da parte di soggetti pubblici e privati, in merito al trattamento dei dati personali di soggetti minorenni. Le suddette regole deontologiche dovranno comprendere, almeno, i seguenti temi:**

1. **procedure di verifica dell'età del prestatore del consenso, per i casi di cui all'art. 2 quinquies, comma 2, nonché dell'esistenza della responsabilità genitoriale del soggetto che presta il consenso per il minore;**
2. **limiti di utilizzo delle basi giuridiche per il trattamento dei dati dei minori, residuali e alternative al consenso, ed in particolare del legittimo interesse, al fine di individuare criteri più stringenti di bilanciamento tra gli interessi del titolare del trattamento e dell'interessato minorenni, tenendo particolarmente in considerazione il superiore interesse del minore;**
3. **modalità e criteri di legittimazione per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento, ed in particolare del diritto all'oblio di cui all'art. 17 del GDPR, nel caso in cui oggetto del trattamento siano dati di una persona minorenni, prevedendo l'esercizio dei suddetti diritti direttamente da parte del minore, nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso prestato ai sensi dell'art. 2 quinquies par. 2 e, in tutti gli altri casi, da parte dell'esercente della responsabilità genitoriale per conto del minore.**

2. **Diritto ad essere informati in modo chiaro, conciso e completo, al fine di effettuare scelte quanto più consapevoli possibili in merito al trattamento dei propri dati**

Un secondo ambito analizzato riguarda la necessità di fornire informazioni complete e comprensibili quando viene richiesto il **consenso** all'utilizzo dei dati.

In merito a questo aspetto, Save the Children ritiene necessario riformulare il comma 2 dell'art. 2 *quinquies*, evidenziando la necessità che al minore siano fornite informazioni chiare, precise, concise ed esaustive, al fine di rendere effettivamente consapevole e significativo il suo consenso. Non solo; la medesima necessità si verifica anche nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale e, pertanto, presta il consenso per conto del minore al trattamento dei suoi dati personali, sia online che offline. Informazioni particolarmente chiare ed esaustive risultano infatti necessarie anche verso gli adulti di riferimento, spesso meno consapevoli rispetto ai minori, specie per quanto concerne la navigazione online, delle insidie della rete. I dati rappresentano infatti la proiezione digitale di noi stessi, poichè le azioni compiute in rete forniscono informazioni importanti su gusti, preferenze, abitudini, contribuendo a definire le nostre "identità digitali". Si rende necessario pertanto proteggere in primo luogo i più giovani dall'uso che coetanei o sconosciuti possono fare dei loro dati (si vedano i numerosi casi di cyberbullismo, di odio online o di pedopornografia), così come dall'utilizzo commerciale che i gestori effettuano per ottenere profitto e per orientare (e a volte manipolare) le scelte individuali, con conseguenti ricadute concrete sulla vita di ognuno, anche a distanza di molti anni. È quindi di fondamentale importanza far crescere nei ragazzi e nelle ragazze, così come negli adulti di riferimento, una piena consapevolezza della cd "cultura del dato" necessaria a proteggere dai processi di "datificazione" presenti e futuri.

Alla luce delle considerazioni finora esposte, ciò che viene considerato prioritariamente rilevante in merito all'articolo 2 *quinquies* non risulta essere la soglia di età da cui il minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati, ma la necessità che in ogni caso tale consenso sia frutto di una scelta sapientemente effettuata dal minore stesso, poiché chiaramente informato delle conseguenze del consenso al trattamento dei dati personali.

Relativamente alla questione dell'età del consenso, la scelta di un'età specifica implica il giudizio che una persona minorenni, alla suddetta età, sia in grado di esercitare una scelta informata e consapevole quando si tratta di accedere e utilizzare un servizio della società dell'informazione. Data la complessità e la poca trasparenza dei meccanismi che regolano la raccolta, la vendita e l'utilizzo dei dati online, nonché la mancanza di studi adeguati in grado di fornire evidenze sulla capacità di leggere e comprendere tali meccanismi da parte delle persone minorenni nel nostro Paese, Save the Children è maggiormente incline a mantenere la soglia ai 16 anni, conformandosi a quanto già proposto dal GDPR e altresì manifestato in precedenti pareri da parte di Autorità nazionali quali ad esempio il Garante infanzia e adolescenza. Tale scelta, tuttavia, non è esente da conseguenze, che devono essere attentamente vagliate e gestite preventivamente, in dettaglio: a) la necessità di assicurare un bilanciamento tra il diritto alla protezione e il diritto alla partecipazione; b) il rischio di incitare le persone minorenni, al di sotto della suddetta soglia, a mentire sulla loro età, per poter accedere ad un determinato servizio, con la conseguenza di non avere una visione reale degli/delle utenti del servizio stesso; c) quando si tratta di persone minorenni al di sotto di tale soglia, il rischio di delegare la loro tutela al genitore e/o tutore, ritenendolo/a in grado di comprendere a sua volta la complessità di cui sopra, valutazione che sollecita forti perplessità da parte di Save the Children.



Un cambio di soglia di età rispetto a quella sinora proposta, richiede pertanto necessariamente una nuova valutazione e bilanciamento di ulteriori aspetti negativi e positivi, nonché un attento studio e coinvolgimento diretto di ragazzi e ragazze al fine di determinare il grado di conoscenza e consapevolezza in Italia in merito ai rischi della rete.

In ogni caso, indipendentemente dalla soglia di età, e in aggiunta rispetto alla necessità di consapevolezza del minore, è opportuno altresì evidenziare che quest'ultimo, prestatore o non del consenso, debba necessariamente essere trattato dal titolare del trattamento che eroga il servizio come soggetto vulnerabile, in quanto comunque minorenne, che necessita pertanto di particolari tutele. Ciò si traduce ad esempio per fornitori di servizi online, nell'adottare nei confronti di tutti gli utenti minorenni e alla luce dei principi della privacy by design e by default, un servizio distinto rispetto quello riservato ad utenti maggiorenni (es. pagine social con contenuto distinto per utenti minorenni e maggiorenni).

Allo stesso modo, tale necessità di ulteriore tutela richiede l'astensione ad utilizzare strumenti che pongano particolarmente a rischio il minore, poiché in grado maggiormente di influenzarne e manipolare le azioni future: è il caso della profilazione e dei processi decisionali automatizzati previsti dall'art. 22 del Regolamento, come già adeguatamente segnalato dall'Autorità Garante Infanzia nel proprio parere trasmesso alle Commissioni speciali.

PROPOSTA DI SAVE THE CHILDREN IN MERITO ALL'ART. 2 QUINQUIES, COMMA 2:

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, **conciso ed esaustivo**, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, **al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo**, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda."

INTEGRAZIONE DELL'ART 2 QUINQUIES, MEDIANTE L'INSERIMENTO DI UN COMMA 3:

3. Il titolare del trattamento è tenuto altresì a redigere con linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dall' esercente la responsabilità genitoriale, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati del minore, in reazione a qualsiasi contesto in cui il consenso debba essere prestato per conto del minore stesso.

Analogamente alle considerazioni espresse in merito all'art. 2 *quinquies*, si suggerisce di prevedere che informazioni aventi un linguaggio chiaro, conciso e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato/a, specie in caso di soggetti minorenni, siano fornite anche all'art. 132 quater dal fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico nei confronti degli abbonati e, ove possibile, degli utenti, in merito alla sussistenza di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete.

PROPOSTA DI SAVE THE CHILDREN IN MERITO ALL'ART. 132 QUATER, COMMA 1

Art. 132-quater

(Informazioni sui rischi)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, **mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età**, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Strumenti semplificati di segnalazioni e reclami al Garante privacy per la tutela dei diritti delle persone minorenni

Una tutela più incisiva dei diritti del minore in materia di protezione dei dati personali e salvaguardia dei suoi diritti e libertà fondamentali necessita altresì una serie di strumenti semplificati e una revisione dei criteri di legittimazione per interagire con il Garante privacy.

In considerazione di ciò, Save the Children si è soffermata sulle previsioni dei nuovi articoli 141, 142 e 144 che lo schema di decreto legislativo propone di introdurre all'interno del Codice privacy, relativi agli strumenti in favore dell'interessato per rivolgersi al Garante e far valere i suoi diritti. Il 141 e il 142 disciplinano in particolare il diritto dell'interessato di avanzare reclamo dinanzi al Garante. Proponiamo l'inserimento di un secondo comma, in cui si prevede che il Garante si impegna a predisporre adeguati strumenti, procedure semplificate e modulari facilmente accessibili e comprensibili dall'esercente la responsabilità genitoriale che presenti reclamo per conto del minore. In aggiunta, suggeriamo di riformulare il secondo comma dell'art. 142, inserendo una puntualizzazione in merito alla sottoscrizione del reclamo con conseguente indicazione del soggetto legittimato a presentarlo: direttamente l'interessato, qualora maggiorenne, o l'esercente la responsabilità genitoriale, nel caso in cui il suddetto reclamo sia stato presentato per conto del minore, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali di quest'ultimo.



PROPOSTA DI SAVE THE CHILDREN IN MERITO AGLI ARTT. 141, MEDIANTE INSERIMENTO DI UN COMMA 2, E 142, MEDIANTE MODIFICA DEL COMMA 2

Art. 141

(Reclamo al Garante)

1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.
- 2. il Garante si impegna a predisporre adeguati strumenti, procedure semplificate e modulistiche facilmente accessibili e comprensibili dall'esercente la responsabilità genitoriale che presenti reclamo per conto del minore, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali di quest'ultimo.**

“Art. 142

(Proposizione del reclamo)

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.
2. Il reclamo è sottoscritto **direttamente** dall'interessato o **dall'esercente la responsabilità genitoriale, nel caso in cui il suddetto reclamo sia stato presentato per conto del minore, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali di quest'ultimo. in caso di apposito mandato conferito dall'interessato, il reclamo può essere sottoscritto** ~~su mandato di questo,~~ da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.
3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.”

Relativamente alle segnalazioni, nonostante sia menzionato espressamente al primo comma dell'art. 144 che chiunque può fare delle segnalazioni, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento, Save the Children considera che occorra evidenziare maggiormente, al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo, che le suddette dovrebbero essere avanzate al Garante direttamente dal minore che abbia più sedici anni e che abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei dati. Al fine di permettere al minore la presentazione delle suddette segnalazioni, è importante inoltre predisporre

adeguati strumenti e modulistiche facilmente accessibili e comprensibili dal minore. Il medesimo principio deve essere adottato per permettere all'esercente la responsabilità genitoriale di poter agevolmente presentare una segnalazione per conto del minore, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali di quest'ultimo.

PROPOSTA DI SAVE THE CHILDREN IN MERITO ALL'ART. 144, MEDIANTE INSERIMENTO DI NUOVO COMMA 2:

(Segnalazioni)

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

2. Nei casi di cui all'art. 2 *quinquies*, comma 2, le suddette segnalazioni aventi ad oggetto potenziali violazioni dei suoi diritti in materia di trattamento dati e/o diritti e libertà fondamentali, potranno essere avanzate direttamente al Garante da parte del minore che abbia più sedici anni e che abbia prestato il proprio consenso. Al fine di permettere al minore l'esercizio consapevole dei suoi diritti e la presentazione delle suddette segnalazioni, il Garante si impegna a predisporre adeguati strumenti e modulistiche facilmente accessibili e comprensibili dal minore.

3. ~~2~~—I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.

4. Adozione di regole deontologiche in ambito giornalistico che tengano particolarmente conto dei diritti dei minori

In aggiunta rispetto a quanto esposto in precedenza in merito al contenuto delle regole deontologiche da adottare da parte dei distinti settori di attività, riteniamo altresì opportuno inserire una puntualizzazione in merito alle regole deontologiche relative ad attività giornalistiche, citate dall'art. 139. In particolare, riteniamo opportuno inserire un inciso nel secondo comma di tale articolo, che richiami una particolare considerazione in merito a misure e accorgimenti a garanzia degli interessati minorenni, prescrivibili dal Garante, che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti è tenuto a recepire.

PROPOSTA DI SAVE THE CHILDREN IN MERITO ALL'ART. 139, COMMA 2

2. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente articolo e l'adozione delle regole deontologiche, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, **ed in particolare a garanzia degli interessati minori di età**, che il Consiglio è tenuto a recepire.

5. Razionalizzazione dei testi normativi

Infine, alla luce di quanto previsto dall'art. 22, comma 5 dello schema di decreto legislativo, concernente l'emendamento dei commi 1022 e 1023 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018), si

considera opportuno prevedere, al fine di evitare che la commistione di previsioni normative distinte dia luogo ad un testo disomogeneo e in potenziale contrasto con le previsioni del Regolamento in materia di consultazione preventiva *ex art. 36*, una rielaborazione dell'intera disciplina prevista dai suddetti commi, predisponendo un nuovo testo chiaro e unitario.